

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità
delle opere di pavimentazione stradale nel Comune di Agno

(del 3 ottobre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con istanza del 13 giugno 1969, il Municipio di Agno chiese la dichiarazione di pubblica utilità per l'asfaltatura delle strade comunali; questo al solo scopo di poter imporre ai privati avvantaggiati un contributo di miglioria. La pubblica utilità (e con ciò la facoltà di prelevare contributi) fu riconosciuta con ris. n. 4708 del 16 luglio 1969.

I signori Greppi avv. Giuseppe e Matilde, Lugano, che già si opposero al riconoscimento della pubblica utilità davanti al Consiglio di Stato, chiedono ora, con il ricorso in esame, l'annullamento della risoluzione predetta « in quanto consente al Comune di Agno l'imposizione di contributi privati ».

2. L'argomento principale che essi adducono a motivazione del loro ricorso è che una pavimentazione, quale quella che il Comune di Agno intende effettuare, non rappresenterebbe un'opera che possa conferire qualche vantaggio particolare alle proprietà private e che, quindi, possa giustificare l'imposizione, a norma della legge di espropriazione, di un contributo, ma semplicemente un'opera di ordinaria manutenzione e di interesse generale.

La L. Espr. stabilisce, all'art. 2, che « anche quando non occorra un'espropriazione di fondi o di altri diritti e *soltanto* agli effetti dell'imposizione di contributi » è indispensabile che le opere che si vogliono realizzare siano dichiarate di pubblica utilità.

Ora, giacchè l'imposizione di un contributo può legittimarsi soltanto in quanto le opere medesime siano suscettibili di conferire ai fondi circostanti un vantaggio particolare ovvero, come dice la legge, un maggior valore (art. 53 L. Espr.), se ne deduce che possono definirsi di pubblica utilità nel senso della disposizione citata soltanto quelle opere che, oltre naturalmente essere destinate a servire la collettività, comportano un tale vantaggio particolare.

Nel caso in esame trattasi dunque essenzialmente di decidere se le opere di pavimentazione che il Comune di Agno si propone di compiere siano o no proprie ad accrescere il valore dei fondi circostanti.

A giudizio del Consiglio di Stato, è indubitabile che la pavimentazione prevista conferirà a tali fondi un maggior valore; questo essenzialmente per la ragione — esposta nella risoluzione impugnata — che la pavimentazione ex novo di una strada « non può, in linea di principio, essere considerata un'opera di pura e semplice manutenzione poichè, non foss'altro che per l'eliminazione della polvere e l'agevolazione di accesso data da un campo stradale più liscio e regolare, conferisce sicuramente alle proprietà limitrofe un utile particolare ». La questione poi a sapere qual'è l'ammontare esatto di questo aumento di valore non deve essere risolta nell'ambito della procedura di dichiarazione della pubblica utilità e non spetta nè al Consiglio di Stato nè al Gran Consiglio deciderla.

Toccherà infatti, dopo che sarà stata dichiarata la pubblica utilità, in prima linea al Comune determinare i singoli contributi (art. 22 ss. L. Espr.) e, in

caso di ricorso, alla Commissione di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo.

Contrariamente all'opinione espressa dai ricorrenti, la decisione del Consiglio di Stato trova conferma nel testo « Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel Comune ticinese » del dott. Alessandro Crespi: infatti il citato autore parlando delle strade esistenti, scrive che un vantaggio particolare potrebbe verificarsi, per esempio, in caso di pavimentazione della strada o di esecuzione di determinate opere accessorie alla strada medesima (cfr. opera citata, pag. 66 lett. b).

Ora, nel caso concreto, trattasi appunto della pavimentazione, o più esattamente, del rifacimento completo di una pavimentazione che oramai non può più nemmeno dirsi tale. I ricorrenti adducono ancora, a sostegno della domanda di annullamento della risoluzione di cui trattasi, che, per l'addietro, si sarebbero pavimentate parecchie strade del Comune senza che siano stati prelevati contributi; che, pertanto, il voler ora incominciare, per opere di tal genere, a prelevarne, costituirebbe una disparità di trattamento.

L'obiezione non è fondata: infatti la circostanza che per il passato non si siano imposti contributi non dovrebbe precludere la possibilità di mutare, d'ora innanzi, la prassi fin qui seguita, per meglio conformarsi allo spirito della legge.

Ricordiamo, per terminare, che è prassi costante del Consiglio di Stato concedere la dichiarazione di pubblica utilità per la pavimentazione ex novo di una strada, al fine di permettere l'imposizione di contributi di miglioria.

Per questi motivi si chiede che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli